

LO STATO

Dalla società allo Stato

-Il concetto di Stato è in evoluzione nel corso del tempo, ma lo Stato, attualmente, è un'organizzazione politica che esercita la propria sovranità sui soggetti che si trovano sul suo territorio. Quest'idea di Stato è nata tra il XIV e il XV secolo, con la fine del feudalesimo.

-I cittadini si sottopongono alla legge dello Stato rinunciando così a parte della loro libertà, ma in cambio lo Stato opera per gli interessi generali.

-Il concetto di nazione è diverso: essa è un gruppo di persone unite da un'identità culturale e linguistica. Riguardo a ciò, esistono 3 tipi di Stati: in quelli multinazionali i cittadini appartengono a più nazioni (es. Svizzera), in quelli uninazionali ci sono minoranze etniche, ma la maggior parte dei cittadini appartiene a una sola nazione (es. Italia); infine, ci sono le nazioni senza Stato (es. curdi).

-Gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità.

Cittadino italiano e cittadino europeo

-I cittadini formano il popolo di uno Stato, mentre la popolazione comprende tutte le persone presenti in quello Stato (cittadini, stranieri, apolidi).

-Una persona ha la cittadinanza di uno Stato quando vi appartiene, perciò gode dei diritti civili e politici in quello Stato (stranieri: solo civili). Ci sono vari modi di acquisire la cittadinanza italiana.

-Ius sanguinis: la cittadinanza di almeno uno dei genitori determina quella del figlio, a prescindere da dove nasce; invece lo ius soli (è cittadino italiano chi nasce su territorio italiano) si applica solo in caso di genitori ignoti o apolidi. Quindi, i figli di stranieri, seppur nati in Italia, possono acquistare la cittadinanza solo al compimento dei 18 anni, dopo aver soggiornato in Italia costantemente e legalmente (legge molto discussa).

-Per adozione da parte di un genitore italiano.

-Per matrimonio contratto con una persona italiana (dopo 2 anni se si risiede in Italia, 3 se si risiede all'estero).

-Per naturalizzazione: cittadinanza data dal Presidente della Repubblica per le persone che hanno reso grandi servizi allo Stato pur non essendone cittadini, che risiedono in Italia da: cittadini UE 4 anni, apolidi 5 anni, stranieri 10 anni.

-Una persona, a causa delle regole degli Stati, potrebbe avere la doppia cittadinanza.

-Si perde la cittadinanza solo con la rinuncia spontanea, in quanto nessuno può esserne privato.

-Nel 1992, è stato stabilito che è cittadino dell'UE chiunque sia cittadino di uno Stato membro. Il cittadino UE può soggiornare liberamente negli altri Stati membri, votare e candidarsi al Parlamento europeo, votare e candidarsi alle elezioni municipali del suo comune di residenza, in ogni Stato membro, e usufruire di ambasciate e consolati di un qualunque paese UE in mancanza del proprio.

Il territorio

-Il territorio è lo spazio in cui lo Stato esercita la propria sovranità.

-Il territorio sulla terraferma è delimitato da confini naturali, artificiali o geografici.

-È compreso il mare territoriale, cioè la fascia di mare adiacente alla costa (12 miglia marine dalla costa per lo Stato italiano, ossia circa 22 km). Oltre a questa fascia, ci sono le acque internazionali, che possono essere usate da tutti gli Stati.

-È compreso lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale; uno Stato può denunciare la violazione di questo spazio solo se viene minacciata la sua sicurezza.

-È compreso il sottosuolo e lo Stato può godere delle risorse presenti in esso.

-È compreso anche il territorio mobile, ossia le navi e gli aerei dello Stato; tuttavia, occorre fare una distinzione: i mezzi militari fanno parte del loro Stato di provenienza ovunque si trovino e a bordo si segue la legge del loro Stato; invece, i mezzi civili e mercantili appartengono allo Stato di provenienza solo in

corrispondenza delle acque internazionali, mentre se si trovano in uno Stato, diventano di quello Stato e sono soggetti alle sue leggi. Il caso delle navi e degli aerei militari è il fenomeno dell'extraterritorialità, che si ha quando una cosa si trova fisicamente in uno Stato, ma appartiene ad un altro.

-Si ha l'immunità quando uno Stato limita la sua sovranità su enti interni al suo territorio, è il caso dell'ambasciata: le autorità statali non possono entrare in un'ambasciata senza l'autorizzazione da parte di essa; tuttavia, l'ordinamento giuridico all'interno dell'ambasciata rimane quello dello Stato che la ospita.

-L'Antartide rappresenta l'unico territorio al mondo senza Stato; esso è usato solo per scopi scientifici.

La sovranità

-La sovranità è il potere che ha lo Stato di darsi un'organizzazione politica autonoma.

-Essa è originaria, in quanto nasce con lo Stato stesso.

-Si manifesta attraverso l'esercizio dei 3 poteri: legislativo (formulare leggi), esecutivo (attuare leggi) e giudiziario (sanzionare chi non le rispetta).

-Lo Stato, al suo interno, è una persona giuridica sin da quando nasce; invece, sul piano internazionale, la personalità giuridica dello Stato dev'essere riconosciuta dalla comunità internazionale.

-La sovranità dello Stato può essere limitata a causa delle autonomie locali e delle organizzazioni sovranazionali e internazionali di cui fa parte.

-Organizzazioni sovranazionali (es. UE): gli Stati membri devono impegnarsi a rispettare le norme dei trattati, ossia accordi stabiliti tra i membri stessi; ci sono atti che è obbligatorio rispettare.

-Organizzazioni internazionali (es. ONU): gli Stati membri devono impegnarsi a rispettare le decisioni prese e le consuetudini internazionali, basate sul principio di reciprocità; tuttavia, l'ONU non può imporre queste norme con la forza e non può pretendere che vengano osservate come leggi; quindi, la partecipazione a questo tipo di organizzazione è meno vincolante per gli Stati membri.

-Divisione interna: uno Stato può scegliere di limitare la propria sovranità sul territorio creando degli enti locali con un certo grado di autonomia (es. regioni). Questo dipende anche dalla forma di Stato.

Le forme di Stato

-La forma di Stato è il modo in cui esso è organizzato in rapporto ai suoi elementi costitutivi. Uno Stato può essere unitario o federale.

-Stato unitario (es. Italia): la sovranità è unica, agisce su tutto il popolo e il territorio. Le funzioni principali sono esercitate dagli organi costituzionali.

-Stato federale (es. USA): è formato da diversi Stati, chiamati Stati federati, che conservano i propri elementi costitutivi; di conseguenza, ognuno di questi Stati ha una sovranità interna e può esercitarla sul suo popolo e territorio, ma i rapporti internazionali sono gestiti dallo Stato federale e non dai singoli Stati.

-L'Italia è uno Stato unitario, tuttavia la Costituzione prevede che le Regioni in cui è suddiviso abbiano un certo grado di autonomia, perciò l'Italia è uno Stato regionale.

Le forme di governo

-Per forma di governo si intende il modo in cui lo Stato organizza la sua sovranità, e quindi l'organizzazione dei 3 poteri e le relazioni tra essi.

-La prima distinzione è quella tra monarchia e repubblica; la differenza sta nel capo dello Stato: di solito (anche se non sempre), la monarchia è ereditaria, mentre la repubblica è elettiva. Queste 2 forme si dividono poi in Stati differenti in base alla separazione dei poteri.

-REPUBBLICA PRESIDENZIALE (USA): nelle repubbliche presidenziali, il Presidente è eletto direttamente dai cittadini; in particolare, siccome gli USA sono uno Stato federale molto grande, gli elettori di ogni Stato votano i Grandi elettori (fedelissimi a uno dei candidati), che variano in base alla grandezza dello Stato e sono 538 in totale; in seguito, saranno i grandi elettori a eleggere formalmente il Presidente. Il Presidente della Repubblica è anche Capo del Governo, quindi può scegliere i "ministri", detti Segretari di Stato, e controlla l'amministrazione del paese; tuttavia, esiste anche un Parlamento, chiamato Congresso, che deve

approvare il programma di Governo; il Congresso è composto dalla Camera dei rappresentanti (eletta dai cittadini) e dal Senato, composto da 2 membri per ogni Stato. Tutti gli organi, compreso il Presidente, si cambiano ogni 4 anni, tranne il Senato, che viene rinnovato gradualmente. Non esiste la sfiducia, nel senso che non si può sciogliere il Congresso né dichiarare una crisi di governo; il Presidente può solo revocare i Segretari di Stato e la fiducia dev'esserne necessariamente.

-REPUBBLICA SEMIPRESIDENZIALE (Francia): Il Presidente è eletto dai cittadini ogni 5 anni e presiede anche le sedute del Governo, ma senza esserne il Capo: infatti quest'ultimo è scelto dal Presidente e può scegliere i ministri. Non è necessaria la fiducia iniziale del Parlamento, quindi il Governo può iniziare da subito l'esecuzione del suo programma, ma la fiducia può essere tolta durante la legislatura, quindi è possibile una crisi di Governo: il Capo del Governo e i ministri decadono, mentre il Presidente della Repubblica rimane.

-REPUBBLICA PARLAMENTARE (Italia): i cittadini eleggono solo il Parlamento, che poi elegge il Presidente della Repubblica, che a sua volta nomina il Capo del Governo, chiamato Presidente del Consiglio (che sceglie i ministri e ne coordina le attività); di norma, egli è il leader del partito o della coalizione che vince le elezioni in Parlamento, questo perché il Governo deve avere la fiducia iniziale del Parlamento e ciò risulta più facile con un Governo che rappresenta la maggioranza. Con la fiducia, il programma del Governo può essere portato avanti per 5 anni, nel corso dei quali, tuttavia, il Parlamento lo può sfiduciare e si arriva alla crisi di Governo: in questo caso, il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento oppure nominare un nuovo Presidente del Consiglio (soluzione preferibile, perché meno complessa). Inoltre, il Presidente della Repubblica ha il diritto di veto e detiene una parte di ciascuno dei 3 poteri, anche se molto limitata: oltre alle azioni sul Governo, può rinviare una legge al Parlamento perché venga discussa di nuovo (ma una volta sola), può dare messaggi alle Camere ed è Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

-MONARCHIA ASSOLUTA: i poteri non sono separati, il Sovrano li possiede e li esercita tutti.

-MONARCHIA COSTITUZIONALE: è molto simile alla repubblica presidenziale; c'è un Governo scelto dal Sovrano, a cui quest'ultimo può dare e togliere la fiducia.

-MONARCHIA PARLAMENTARE: è molto simile alla repubblica parlamentare; il Governo è sempre nominato dal Re, ma deve avere la fiducia del Parlamento, quindi il Sovrano è una figura più rappresentativa che attiva (esempio attuale: UK).

L'AUTONOMIA REGIONALE E LOCALE

La riforma del Titolo V della Costituzione

Attualmente, gli enti territoriali locali del territorio italiano (Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni) hanno un certo livello di autonomia. Questo è accaduto anche grazie alla riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001 con referendum confermativo, che ha modificato gli articoli 114, 116, 117, 118 e 119.

Articolo 114

-Esso afferma che la Repubblica è costituita da: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Stato. Sono tutti enti autonomi con i loro statuti, poteri e funzioni, secondo i principi della Costituzione.

-Non è un caso che gli enti siano stati elencati in ordine dal più piccolo al più grande, infatti si intende che il primo ente, cioè il più vicino al singolo cittadino, cercherà per primo una soluzione ai problemi e alle necessità locali; se il problema fosse troppo ampio per quell'ente, verrà affidato all'ente successivo e così via.

Articolo 116 e regionalismo differenziato

-Esso elenca le Regioni a Statuto Speciale (Trentino..., Friuli..., Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna) e le Province autonome (Trento e Bolzano), che per differenze linguistico-culturali godono di maggiore autonomia.

-Inoltre, si afferma che anche le altre Regioni hanno degli spazi di autonomia (vedi art 117), che riguardano

la giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

-Il regionalismo differenziato è un procedimento che le Regioni possono svolgere per richiedere maggior autonomia, attuato pochi anni fa da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Le Regioni possono anche utilizzare il referendum per chiedere l'opinione dei cittadini a riguardo (solo l'Emilia ha scelto di non farlo).

-Le proposte sono controllate dalla Corte Costituzionale, che le respinge se esse violano gli articoli. In particolare, nel 2014 sono state respinte delle proposte del Veneto. Vediamole nel dettaglio, analizzando le domande che sono state poste ai cittadini.

- "Vuoi che il Veneto sia una Repubblica indipendente e sovrana?" → è incostituzionale, perché viola il principio di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5).

- "Vuoi che il Veneto abbia più autonomia?" → referendum consentito, non è incostituzionale.

- "Vuoi che il Veneto utilizzi almeno l'80% dei tributi dei cittadini per i suoi beni e servizi?" → contrasta art 123, perché non si possono fare referendum consultivi riguardanti le leggi tributarie.

- "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non abbia vincoli di destinazione?" → violazione dell'art 119.

- "Vuoi che il Veneto diventi a Statuto Speciale?" → questo non può essere oggetto di referendum regionale.

Articolo 117

-Esso stabilisce le competenze legislative dello Stato e quelle delle Regioni.

-Tutte le leggi emesse dallo Stato e dalle Regioni devono rispettare la Costituzione e i vincoli derivanti da trattati comunitari e obblighi internazionali (comprese consuetudini).

-Ci sono molte materie per cui lo Stato ha legislazione esclusiva (solo esso formula leggi a riguardo, es. politica estera).

-Ci sono altre materie a legislazione concorrente, quindi lo Stato definisce le linee generali su cui le Regioni devono basarsi per emanare le leggi (es. istruzione).

-Tutte le materie non comprese in questi 2 elenchi sono a legislazione esclusiva delle Regioni.

-In caso di conflitti fra Stato e Regioni a causa delle leggi emanate, la Corte Costituzionale si occuperà di risolverli.

-Le Regioni possono concorrere alle decisioni dell'UE che le riguardano.

Articolo 118

-Esso riguarda l'autonomia amministrativa degli enti territoriali.

-Viene ripreso l'ordine degli enti dell'articolo 114: le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, tranne nei casi in cui essi non riescano ad esercitarle; in questo caso, si passa alle Province e così via (Città Metropolitane, Regioni, Stato).

-Questa distribuzione delle funzioni amministrative segue 3 principi.

-SUSSIDIARIETÀ: verticale → se un ente non riesce a esercitare la sua funzione, interviene il successivo. / orizzontale → in un territorio, bisogna considerare come elemento di supporto all'ente competente tutte le associazioni che si occupano di determinati servizi nel campo del sociale (es. di assistenza ai disabili).

-DIFFERENZIAZIONE: ogni ente è diverso dall'altro e ha le sue funzioni in base alle sue caratteristiche.

-ADEGUATEZZA: i servizi offerti dall'ente devono essere adeguati agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 119 e modalità di finanziamento dei governi locali

-Esso riguarda l'autonomia finanziaria degli enti locali.

-Gli enti hanno un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'ordinamento dell'UE. Ci sono vari modi in cui gli enti possono ottenere denaro e sostenere le proprie spese.

-TARIFFE (o prezzi pubblici): applicanti dall'ente sui servizi divisibili e individualizzabili, cioè richiesti e pagati

solo da determinati individui (es. fornitura di gas e luce, trasporti...).

-TASSE: anche queste riguardano servizi richiesti e pagati dagli individui, ma sono più istituzionali e arrecano forti esternalità positive, nel senso che portano beneficio non solo ai richiedenti, ma all'intera società (es. scuola, polizia locale).

-IMPOSTE: riguardano il pagamento e l'erogazione di servizi i cui vantaggi non sono divisibili, nel senso che non si può individuare il destinatario della prestazione (es. illuminazione pubblica, viabilità...). Fanno parte dell'autonomia finanziaria perché l'Ente territoriale può scegliere le aliquote e, in certi casi, la base imponibile.

-TERMIINI IMPORTANTI: base imponibile → cifra su cui viene calcolata un'imposta. / gettito → entrata che arriva allo Stato grazie al pagamento dell'imposta. / aliquota → percentuale della base imponibile prelevata al cittadino per il pagamento dell'imposta (dipende dalla fascia di reddito). / erariale=statale.

-SOVRAIMPOSTA: l'Ente territoriale fissa, ad un'imposta già esistente, un'ulteriore aliquota rispetto a quella erariale, ma la percentuale di questa aliquota viene calcolata sul gettito, quindi è poco gravosa per il cittadino (prima si calcola il gettito considerando solo l'aliquota erariale, poi la sovrainposta viene calcolata partendo dal gettito).

-ADDIZIONALE: l'Ente territoriale fissa un'aliquota ulteriore a quella erariale, ma entrambe si applicano separatamente alla base imponibile e poi si sommano i risultati, quindi grava di più sul cittadino rispetto a una sovrainposta.

-COMPARTECIPAZIONE: l'Ente territoriale contratta con lo Stato una percentuale di gettito che gli verrà distribuita e riservata.

-Le imposte locali devono ricadere solo sui cittadini che risiedono in modo permanente in un territorio, ma l'eccezione è rappresentata dalle imposte di soggiorno, pagate dai turisti.

-Alcuni tributi sono esclusi dalla categoria delle imposte locali (imposta progressiva sul reddito, imposte sulle società, imposte indirette sui consumi).

-È necessario che il governo centrale dia dei soldi agli enti locali, per favorire l'equilibrio finanziario e l'uguaglianza degli enti; quest'operazione si chiama trasferimento.

-Un trasferimento può essere specifico, cioè destinato obbligatoriamente ad un preciso scopo dell'Ente (es. costruzione di infrastrutture) o generale, cioè usato liberamente dall'Ente.

-I trasferimenti generali possono essere ripartiti in somma fissa, sulla base di alcuni criteri, o secondo la capacità di finanziamento, che tiene conto della ricchezza degli enti territoriali (più equo).

L'importanza dell'articolo 5

-La riforma del Titolo V e dei rispettivi articoli è stata svolta nel rispetto dell'art 5 della Costituzione, che fa parte dei suoi principi fondamentali.

-Esso afferma che la Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e attua il più ampio decentramento amministrativo per i servizi.